



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 60/2023/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Claudio CHIARENZA	Presidente Aggiunto
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 31 maggio 2023

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 23/2023/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2023;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2022/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto della gestione 2021 e relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2021 redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Dronero (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta istruttoria trasmessa al Comune di Dronero con nota prot. n. 986/SCPIE del giorno 1° febbraio 2023 relativamente alle criticità ed irregolarità emerse dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2021, a cui il Comune ha dato riscontro con nota del 27 febbraio 2023 (acquisita al prot. n. 1804 in pari data), e con successivo invio di documentazione ad integrazione del riscontro trasmesso (acquisita per le vie brevi in data 8 marzo 2023).

Considerato che dall'esame della documentazione fornita dall'Ente, in relazione alla situazione contabile del medesimo e alle criticità emerse connesse alle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, il Magistrato istruttore riteneva opportuno proporre il deferimento per la discussione collegiale;

Vista, pertanto, la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 26/2023 del 25 maggio 2023, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il Relatore, Primo Referendario Dott.ssa Laura Alesiani.

PREMESSO

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di

finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma inserito all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

In argomento, la Corte costituzionale poi, con la sentenza n. 40 del 2014, ha ulteriormente ribadito che i controlli in parola si collocano su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nella sentenza n. 179 del 2007 e nella già citata sentenza n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono poteri e conseguenze precise, laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare

l'autocorrezione, non vincolata, dell'ente (v., così, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 70/2017/PRSP del 4 maggio 2017).

Il Giudice delle leggi ha, altresì, riqualificato la natura di tali controlli anche sotto il profilo funzionale, superando la tradizionale classificazione del controllo in termini preventivi/successivi: il controllo di regolarità, ed in particolare quello dell'art. 148-*bis* del TUEL, si considera "preventivo", nonostante si incentri su atti già efficaci, in quanto è finalizzato ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Si rimarca che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Premessa

Con riguardo al Comune di Dronero (CN) - Ente con popolazione residente calcolata al 31 dicembre 2021 pari a 6.902 abitanti -, occorre in primo luogo richiamare brevemente in questa sede, in via preliminare, le precedenti pronunce di questa Sezione che hanno interessato tale Ente e l'attuale situazione finanziaria del medesimo.

In particolare, al fine di valutare l'evoluzione della gestione finanziaria del Comune nel corso dell'esercizio 2021, occorre, *in primis*, partire dal dato finale del risultato di amministrazione al 31.12.2019, così come ridefinito dall'Ente in recepimento della deliberazione n. 41/2021/SRCPIE/PRSP, depositata l'8 marzo 2021, con la quale si sono accertate una serie di irregolarità, e, specificatamente, in relazione agli esercizi 2017, 2018 e 2019, in continuità con gli esercizi precedenti, una non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013, con riferimento alla mancata contabilizzazione del Fondo anticipazioni liquidità nella parte accantonata del risultato di amministrazione per l'importo complessivo, all'esercizio 2019, di **euro 867.278,30**, come peraltro riconosciuto dallo stesso Comune.

In tal senso, l'Ente ha, pertanto, provveduto a riapprovare il rendiconto 2019 con proprio atto consiliare n. 2 del 29 marzo 2021.

Il risultato di amministrazione, al 31.12.2019, risulta essere stato così rappresentato:

- Fondo cassa: euro + 489.010,18;
- Residui attivi: euro + 2.567.960,40;
- Residui passivi: euro - 2.879.191,49;
- FPV spesa corrente: euro - 48.513,52;
- FPV spesa c/capitale: euro - 52.937,60;
- **Risultato di Amm.ne: euro + 76.327,97;**
- FCDE: euro -118.972,58;

- FONDO D.L. 35/2013: euro – 867.278,30;
- ALTRI ACCANTONAMENTI: euro - 11.155,48;
- **(Tot. Accantonamenti: euro – 997.406,36)**
- Vincoli attribuiti dall'Ente: euro 0,00;
- Parte destinata agli investimenti: euro 0,00;
- **TOTALE PARTE DISPONIBILE – 921.078,39**

Successivamente, il Comune di Dronero, con atto consiliare n. 9 del 29 aprile 2021, ha approvato il Rendiconto della gestione finanziaria 2020, che ha fornito le seguenti risultanze:

- Fondo cassa: euro + 1.176.851,28;
- Residui attivi: euro + 1.739.792,94;
- Residui passivi: euro – 2.025.860,45;
- FPV spesa corrente: euro – 53.107,84;
- FPV spesa c/capitale: euro – 92.937,60;
- **Risultato di Amm.ne: euro + 744.738,33;**
- FCDE: euro -131.051,19;
- FONDO D.L. 35/2013: euro – 839.871,85;
- FONDO CONTENZIOSO: euro - 19.540,00;
- ALTRI ACCANTONAMENTI: euro - 13.944,35;
- **(Tot. Accantonamenti: euro – 1.004.407,39)**
- Vincoli attribuiti dall'Ente: euro 196.155,31;
- Parte destinata agli investimenti: euro 16.108,84;
- **TOTALE PARTE DISPONIBILE – 471.933,21**

Sull'atto deliberativo l'Organo di revisione si è espresso con verbale n. 3 del 26 aprile 2021.

Il Comune, quindi, contestualmente, con deliberazione consiliare n. 14 del 29 aprile 2021, ha approvato il piano di rientro dal suddetto disavanzo rappresentando che le modalità di recupero risultano essere contenute nello schema di bilancio 2021/2023 e indicate in tre quote annuali di euro 157.311,07.

Sul precitato atto deliberativo l'Organo di revisione si è espresso con verbale n. 3 del 27 aprile 2021.

Giova precisare che l'Ente, così come richiesto dalla Sezione scrivente, in data 14 maggio 2021 ha provveduto ad inviare la documentazione riguardante il rendiconto 2020, ivi compresi gli atti sopra richiamati.

D'altra parte, l'Organo di revisione ha compilato ed inoltrato, tramite la piattaforma Con.Te, il Questionario sul rendiconto 2020 ed i relativi allegati in data 14 ottobre 2021.

Da una prima verifica è emerso che il risultato di amministrazione disponibile (annualità 2020) rappresentato nel suddetto questionario non è risultato coerente con i dati trasmessi dall'Ente e inizialmente caricati sulla BDAP.

In ragione di quanto descritto è stato rilevato che in data 8 ottobre 2021 l'Ente ha proceduto al quarto caricamento dei dati di rendiconto 2020 sulla BDAP, dai quali si è evinto un diverso risultato di amministrazione, al 31.12.2020, così rappresentato:

- **Risultato di Amm.ne: euro + 744.738,33;**
- FCDE: euro -131.051,19;
- FONDO D.L. 35/2013: euro - 839.871,85;
- FONDO CONTENZIOSO: euro - 19.540,00;
- ALTRI ACCANTONAMENTI: euro - 13.944,35;
- **(Tot. Accantonamenti: euro - 1.004.407,39)**
- Vincoli attribuiti dall'Ente: euro 274.209,52;
- Parte destinata agli investimenti: euro 16.108,84;
- **TOTALE PARTE DISPONIBILE - 549.987,42**

Considerando che l'Ente non ha inviato alcuna documentazione in merito, la Sezione ha recuperato i seguenti atti dall'Albo Pretorio on-line del Comune:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 settembre 2021 ad oggetto: "Finanze - Piano di rientro disavanzo di amministrazione 2020 ex art. 188 TUEL - aggiornamento ai sensi dell'art. 52 D.L. 73/2021 convertito, con modificazioni, nella l. 23/07/2021 n. 106 e del dm interno 10/08/2021 - provvedimenti";
- Verbale n. 12 del 24 settembre dell'Organo di Revisione ad oggetto: "Parere del revisore dei conti su aggiornamento e provvedimenti sul piano di rientro del disavanzo di amministrazione 2020 ex art. 188 TUEL";
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30 settembre 2021 ad oggetto: "Finanze - Relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del piano di rientro del disavanzo 2020 (art. 188 comma 1 D.LGS. 18/08/2000 n. 267) - trasmissione al Consiglio comunale".

A seguito di interlocuzioni istruttorie l'Ente ha, da ultimo, inviato la Deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 25 novembre 2021 con la quale è stato approvato il suddetto disavanzo registrato al 31.12.2020 (euro - 549.987,42) ed il nuovo e corretto piano di rientro, così rappresentato:

	2021	2022	2023
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	87.341,11	122.633,72	116.649,52
Risorse generali di bilancio	0,00	461,44	6.907,07
Risorse stanziati ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 73/2021	216.456,00	0,00	0,00
TOTALE	303.797,11	123.095,16	123.095,15

Con deliberazione n. 166/2021/SRCPIE/PRSP del 24 dicembre 2021, la Sezione regionale di controllo, a seguito di attività istruttoria, ha adottato specifica pronuncia in relazione all'esame del rendiconto 2020, accertando:

- 1) la coerenza del piano di rientro triennale 2021-2023 ex art. 188 TUEL, come riapprovato dall'ultima deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 25/11/2021, con le varie modifiche apportate sia al fondo vincolato a seguito di rettifica della certificazione sui Fondi Covid-19 su specifica indicazione del MEF, sia in relazione al trasferimento erariale ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 73/2021;
- 2) una non corretta rappresentazione della voce in bilancio relativa al rimborso di prestiti;
- 3) la mancanza dei requisiti previsti dalla giurisprudenza contabile consolidata in tema di spese di rappresentanza con riguardo ad una parte delle medesime effettuate dal Comune nell'esercizio 2020, così come esposte nel relativo prospetto e documentate alla Sezione.

Inoltre, la Sezione ha disposto che il Comune di Dronero, allo scopo di un'attenta rivalutazione dell'utilizzo dell'importo di euro 216.456,00, quale trasferimento erariale ricevuto ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 73/2021, rubricato "*Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli Enti Locali*", a copertura di parte del disavanzo accertato nell'ambito del piano di recupero triennale, procedesse attraverso apposita interlocuzione con il Ministero competente ai fini della corretta qualificazione giuridica del trasferimento erariale ricevuto, dando notizia dell'esito di tale interlocuzione alla Sezione medesima.

Infine, la Sezione, in particolare, ha invitato il Comune di Dronero a porre attenzione, già in fase di predisposizione del rendiconto 2021, al contenzioso in essere attraverso un attento monitoraggio della sua evoluzione, e delle probabilità di soccombenza, al fine di procedere, eventualmente, in un aggiornamento ed incremento del relativo fondo contenzioso, nonché, per il futuro, ad attenersi scrupolosamente a quanto affermato dalla giurisprudenza contabile consolidata in tema di spese di rappresentanza, anche

attraverso l'ausilio, in tal senso, della predisposizione e approvazione di un Regolamento *ad hoc* a cui attenersi.

Ferma, pertanto, la particolare situazione finanziaria in cui si trova l'Ente, si sono esaminate le singole criticità emerse sul rendiconto 2021, non senza evidenziare in questa sede che, tuttavia, per il principio di continuità dei bilanci, anche la gestione dell'esercizio 2021 sconta ancora alcune delle criticità e difficoltà già emerse nelle deliberazioni della Sezione sopra richiamate rispetto agli esercizi precedenti, dalla cui ricostruzione, come si è ricordato, si era giunti a definire una situazione finanziaria e contabile dell'Ente compromessa dalla presenza di un disavanzo significativo derivante prevalentemente dal mancato accantonamento del Fondo anticipazioni liquidità nel risultato di amministrazione dei rendiconti approvati, che ha richiesto necessariamente l'approvazione di un piano di rientro triennale ex art. 188 del Tuel.

In particolare, le diverse criticità ed irregolarità emerse rispetto al rendiconto 2021, connesse alle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, riguardano: l'analisi del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2021 in relazione al piano di rientro dal disavanzo e la situazione del disavanzo alla medesima data, la predisposizione del questionario sul rendiconto dell'esercizio 2021, l'indice di tempestività dei pagamenti.

Il Magistrato istruttore ha, quindi, ritenuto opportuno deferire il Comune all'esame del Collegio chiedendone formale deferimento per la discussione collegiale.

Il Presidente della Sezione ha, pertanto, convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in presenza.

*** **

Ciò premesso, si riepilogano di seguito le principali criticità e irregolarità, individuate dall'attività istruttoria svolta dal Magistrato istruttore.

1. L'analisi del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2021 in relazione al piano di rientro dal disavanzo e la situazione del disavanzo alla medesima data

Dall'esame della documentazione in possesso della Sezione, e, in particolare, dall'esame della relazione sul rendiconto 2021, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione del Comune di Dronero, nonché, specificatamente, dall'analisi del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2021 (dati BDAP), si è riscontrato quanto segue:

Prospetto:			
	All. a) Risultato di amministrazione		
Anno 2021	Gestione – Residui	Gestione – Competenza	Gestione – Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			1.176.851,28
Riscossioni	1.174.994,98	6.259.149,38	7.434.144,36
Pagamenti	1.811.980,31	5.191.925,20	7.003.905,51
Saldo di cassa al 31 dicembre			1.607.090,13
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			1.607.090,13
Residui attivi	499.386,93	976.105,20	1.475.492,13
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			0,00
Residui passivi	136.701,19	1.630.584,17	1.767.285,36
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			72.989,80
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			15.000,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie			0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			1.227.307,10
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021			
<i>Parte accantonata</i>			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12			131.059,04
Fondo anticipazioni liquidità			811.821,63
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			0,00
Altri accantonamenti			143.937,66
Totale parte accantonata			1.086.818,33
<i>Parte vincolata</i>			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			21.525,57
Vincoli derivanti da trasferimenti			83.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata			104.525,57
<i>Parte destinata agli investimenti</i>			
Totale parte destinata agli investimenti			32.652,90
Totale parte disponibile			3.310,30

Occorre, in via preliminare, ricordare, in questa sede, che nel corso dell'esercizio 2021 l'Ente ha beneficiato di un trasferimento statale straordinario, concesso ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 73/2021 e acquisito con la variazione n. 3 al Bilancio di previsione 2021/2023, per l'importo di euro 216.456,00.

Tale trasferimento, in base a quanto previsto dalla norma in parola e come già espresso nella pronuncia n. 166/2021/SRCPIE/PRSP di questa Sezione, sopra richiamata, non sarebbe spettato all'Ente in quanto non rientrante nelle condizioni previste dal legislatore per l'assegnazione dello stesso.

Pur prendendo atto che la somma è stata integralmente destinata al recupero del disavanzo pregresso, già in fase istruttoria si è sottoposta all'Ente la riflessione sulla necessità che il medesimo provveda a prevedere, già nel rendiconto 2022, un apposito e

congruo accantonamento al fine di prevenire eventuali e future richieste di restituzione da parte del Ministero che ha erogato il contributo.

In particolare, con riguardo alla questione del contributo ricevuto dall'Ente ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 73/2021, già nella deliberazione, sopra citata, n. 166/2021/SRCPIE/PRSP, la Sezione scrivente aveva osservato:

*"Il Collegio prende atto, e verifica che, rispetto all'ammontare complessivo del disavanzo maturato al 31/12/2019 non riassorbito nel rendiconto dell'esercizio 2020, e, quindi, oggetto del piano di rientro triennale, e cioè l'importo complessivo di euro **-549.987,42**, una parte significativa dello stesso, e cioè l'importo di **euro 216.456,00**, è stato coperto, come già ricordato, dal trasferimento erariale ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 73/2021, rubricato "Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli Enti Locali", di particolare interesse anche per la delicata questione della ricostituzione del Fondo Anticipazione Liquidità (FAL) a seguito delle note sentenze della Corte costituzionale n. 4/2020 e n. 80/2021.*

Il comma 1 del citato articolo istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro in favore degli Enti Locali che hanno registrato un peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 rispetto all'esercizio precedente.

Tale fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito, con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il MEF, tra gli Enti Locali che versino nelle condizioni previste dalla norma suddetta alla luce del rendiconto 2019 inviato alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

In argomento, tuttavia, il Collegio rileva che, a stretto rigore, la normativa in questione si riferisce agli Enti locali che abbiano maturato un disavanzo di amministrazione a seguito del finanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità con il Fondo anticipazioni di liquidità, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, e della successiva corretta ricostituzione del primo sottraendo il secondo e riappostandolo nel risultato di amministrazione, in attuazione delle pronunce costituzionali sopra citate e della normativa di attuazione; circostanza che, invero, non si è verificata per il Comune di Dronero, il quale ha, invece, maturato il disavanzo accertato per non avere, negli anni, correttamente contabilizzato il FAL relativo alle anticipazioni di liquidità ricevute.

Si invita, pertanto, l'Ente a rivalutare attentamente l'utilizzo dell'importo in parola a copertura di parte del disavanzo accertato nell'ambito del piano di recupero triennale, a seguito di apposita interlocuzione con il Ministero competente ai fini della corretta qualificazione giuridica del trasferimento erariale ricevuto, dando notizia dell'esito di tale interlocuzione a questa Sezione".

Si era, pertanto, invitato l'Ente a procedere ad apposita interlocuzione con il Ministero competente con riguardo al contributo in parola, dando notizia dell'esito di tale interlocuzione alla Sezione scrivente.

Tuttavia, sul punto, con specifico riferimento all'avvenuta interlocuzione con il Ministero competente, il Comune di Dronero non ha offerto elementi di novità; nella risposta alla richiesta istruttoria il medesimo ha infatti così riscontrato:

“Relativamente alla concessione del trasferimento statale straordinario concesso ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 73/2021 si comunica che è intenzione di questa Amministrazione stanziare, in sede di Rendiconto 2022, un congruo accantonamento al fine di prevenire eventuali e future richieste di restituzione da parte del Ministero che ha erogato il contributo”.

In argomento si ribadisce l'invito al Comune a procedere ad apposita interlocuzione con il Ministero competente con riguardo al contributo in parola, dando notizia dell'esito di tale interlocuzione alla Sezione scrivente; infatti, solo nel caso in cui l'esito di tale interlocuzione sarà nel senso della conferma del contributo, il Comune di Dronero potrà evitare di costituire apposito accantonamento nel risultato di amministrazione, già a partire dal rendiconto dell'esercizio 2022, e ciò per il principio di prudenza, il quale impone che il Comune, fin da ora, ponga in essere tutti i necessari adempimenti al fine di finanziare l'operazione di restituzione del contributo in questione, senza che la restituzione medesima rischi di mettere in pericolo gli equilibri di bilancio, qualora lo stesso dovesse essere richiesto indietro dal Ministero competente.

Perciò, fermo l'invito al Comune di Dronero a procedere ad apposita interlocuzione con il Ministero competente con riguardo al contributo in parola, fino all'esito di tale interlocuzione il Comune medesimo dovrà comunque procedere all'accantonamento dell'importo in questione già a partire dal risultato di amministrazione a rendiconto dell'esercizio 2022.

Sul punto, si dà fin d'ora atto, in questa sede, pur riservandosi ogni verifica al momento dell'esame del relativo rendiconto, che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 riporta un accantonamento, ai fini predetti, dell'importo di euro 110.160,00, quindi praticamente metà del contributo ricevuto dal Ministero competente per l'importo complessivo di euro 216.456,00; è evidente, tuttavia, che, in mancanza dell'interlocuzione con il Ministero medesimo che, eventualmente, confermi il contributo in parola, l'accantonamento dovrà poi essere implementato fino ad arrivare all'intero importo ricevuto.

Sarà cura della Sezione scrivente verificare tali passaggi con riguardo all'esame dei prossimi rendiconti.

Tutto ciò premesso, e fatte salve le verifiche che sul punto sopra esaminato la Sezione si riserva in relazione al rendiconto dell'esercizio 2022, si rileva che al 31.12.2021 l'Ente sarebbe tornato a registrare, anticipatamente, rispetto ai tempi previsti, un risultato di amministrazione "*disponibile*" positivo, fatta salva la verifica sulla congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità, come emersa dall'istruttoria, di cui si dirà a breve.

Con riguardo al risultato di amministrazione al 31/12/2021, appare necessario segnalare, in primo luogo e in via preliminare, che durante l'istruttoria è emerso come l'Ente abbia modificato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, inizialmente approvato con D.C.C. n. 34 del 16/05/2022 riportante un risultato di amministrazione di euro 1.227.307,10 di cui euro 5.295,87 disponibile, con una prima rettifica effettuata tramite la D.C.C. n. 40 del 28/07/2022 ed una ulteriore successiva rettifica apportata con D.C.C. n. 57 del 24/11/2022, con cui si è reso necessario rettificare il risultato di amministrazione disponibile che da euro 4.529,18 passa ad euro 3.310,30, secondo il prospetto sopra riportato, a seguito di una modifica apportata al modello della certificazione Covid-2019 e, conseguentemente, del relativo importo fra le somme vincolate (euro 21.525,57).

In particolare, tale ultima modifica si è resa necessaria, in quanto in data 14/10/2022 il Comune di Dronero aveva ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato una comunicazione, con la quale si rilevava un importo non coerente in materia di politiche autonome relative all'Addizionale comunale Irpef indicato sul modello Covid-19/2021 e si invitava, pertanto, il Comune medesimo a voler "*apportare le dovute modifiche al Modello Covid-19/2021, Sezione I - Entrate (...) e ad inviare entro il 30 novembre 2022 una nuova certificazione o a comunicare, tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente ulteriori elementi utili ai fini di una valutazione*"; considerato, quindi, che, con riferimento alla voce "Addizionale comunale Irpef" le variazioni di aliquota producono effetti solo dall'anno successivo rispetto all'anno di variazione dell'aliquota, dalle risultanze della nuova certificazione dei Fondi Covid-19 è emerso un saldo negativo pari ad € 196.870,00, dato dalla differenza tra il totale delle minori/maggiori entrate derivanti da Covid e le maggiori spese sempre derivanti dal Covid, e poiché tale differenza non giustifica totalmente la spesa sostenuta a fronte dei trasferimenti statali è risultato necessario vincolare la somma di € 21.525,57, precedentemente non evidenziata nel prospetto A).

Peraltro, in argomento, nell'ambito del riscontro alla richiesta istruttoria, il Comune di Dronero ha ancora fornito ulteriori elementi di conoscenza in relazione agli stanziamenti straordinari del Fondo Funzioni Fondamentali (c.d. "Fondone"): "*La somma conservata nel rendiconto 2020 ammonta ad € 185.209,51. Tale somma risulta totalmente applicata all'esercizio 2021, con variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n.3*

adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 30 in data 30 settembre 2021. La stessa è stata interamente spesa (...). Si precisa però che in sede di variazione al quadro A2 determinatasi per effetto della nota del Mef circa la certificazione dell'utilizzo dei fondi Covid-19, annualità 2021, si è dovuto intervenire sulla quota di utilizzo indicando 163.683,95 per raccordare i risultati della Certificazione con quanto indicato nei prospetti dell'Avanzo e determinando quindi una somma pari a € 21.525,57 quale "Risorsa vincolata nel risultato di amministrazione al 31/12/2021". Tale variazione è stata effettuata cronologicamente dopo la trasmissione del Questionario di cui all'istruttoria oggettivata e pertanto se ne giustifica lo scostamento".

Sul punto, la Sezione prende atto e raccomanda, per il futuro, una maggiore attenzione nella compilazione, ed eventuale aggiornamento, del questionario.

Quanto, poi, alla verifica del Fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto dell'esercizio 2021, il cui importo è di euro 131.059,34, anche al fine di valutare l'attendibilità del recupero del disavanzo, nella richiesta istruttoria si è invitato l'Ente a fornire il dettaglio di tutte le partite dei titoli I, II, III e IV indicando per ognuna i residui finali a fine esercizio (RS+CP=TOT.); i motivi che hanno determinato l'inclusione e l'esclusione nel conteggio del FCDE; il calcolo effettuato per la determinazione del FCDE dando evidenza delle partite considerate nel quinquennio preso in esame e, per ogni partita, la percentuale di riscossione di ogni singolo anno, la percentuale complessiva di riscossione, la dimostrazione dell'applicazione del complemento a 100 tale da definire la percentuale da applicare allo stock di residui attivi; il computo finale (sommatoria) che dia evidenza della composizione complessiva del FCDE al 31.12.2021, nonché la percentuale effettivamente applicata in base a quanto rappresentato al punto 4.2 del questionario, richiedendo, altresì, all'Organo di revisione di certificare quanto rappresentato dall'Ente.

Con particolare riferimento ai residui del Titolo IV dell'entrata – Tipologia 400 "*Entrate da alienazioni beni materiali e immateriali*" (tot. euro 43.401,38) e Tipologia 500 "*Altre entrate in conto capitale*" (tot. euro 208.495,89), si è inoltre richiesto all'Ente di specificare la natura di dette entrate e di motivare la mancata inclusione nel computo del FCDE al 31.12.2021.

In argomento, l'Ente ha trasmesso i dati e prospetti richiesti e, sul Titolo IV dell'Entrata, ha ulteriormente precisato:

"a) La somma di € 43.401,38 è riferita alla vendita di un lotto di terreno del P.i.p. e non è stata inserita nel computo del FCDE in quanto a garanzia della stessa è stata rilasciata apposita fideiussione bancaria;

b) In relazione alla voce "altre entrate in conto capitale" si precisa che la stessa è riferita ai rimborsi degli utenti dei canali irrigui comunali".

La Sezione prende atto del riscontro offerto dal Comune e, con particolare riferimento al Titolo IV, specificatamente alla mancata inclusione nel FCDE della voce *"Entrate da alienazioni beni materiali e immateriali"* per euro 43.401,38, ritiene non si pongano problemi, in quanto l'Ente ha precisato che su tale importo è stata rilasciata apposita fideiussione bancaria a garanzia del pagamento.

Qualche perplessità sorge, invece, per l'altra voce, sempre del Titolo IV, relativa ad *"Altre entrate in conto capitale"* per euro 208.495,89, che l'Ente specifica essere riferita ai rimborsi degli utenti dei canali irrigui comunali; con riguardo a tale voce, a rendiconto 2021 non inclusa nel FCDE, dall'interlocuzione con l'Ente è emerso, sostanzialmente, che la stessa non è stata inserita nel fondo in parola in quanto viene pressoché riscossa interamente nell'anno successivo.

Sul punto, tale giustificazione non risulta convincente.

In argomento, innanzitutto, rispetto alla natura del Fondo crediti di dubbia esigibilità, si ricorda che, come è noto, il medesimo non è oggetto di impegno e genera una economia di bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione come quota accantonata; la costituzione di un adeguato FCDE consentirebbe la sterilizzazione dei residui attivi impedendo all'Ente di effettuare spese sulla base di entrate non totalmente realizzabili nell'esercizio.

In tal senso, si deve richiamare, altresì, la stessa *ratio* dell'istituto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che è proprio quella di impedire che a entrate incerte, secondo un giudizio prognostico e basato su criteri prudenziali codificati, possano corrispondere spese effettive, con conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell'Ente.

In questi termini si esprime la giurisprudenza contabile consolidata, per la quale il Fondo crediti di dubbia esigibilità *"ha la funzione di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione ed è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio (...). Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale, mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione, il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale"* (v. in tal senso, *ex multis*, la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 299 del 25.10.2018, nonché la pronuncia della Corte costituzionale n. 279/2016 ivi richiamata).

Il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione, e cioè i

crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.

Nel caso di specie, è, quindi, emersa una mancata inclusione nel FCDE della partita sopra ricordata *"Altre entrate in conto capitale"* per euro 208.495,89, senza adeguate motivazioni; in particolare, dalla interlocuzione con il Comune medesimo, come sopra si accennava, è emerso che tali risorse di entrata, come detto riferite al ruolo dei canali irrigui, *"sono allocate in titolo IV in quanto le correlative spese sono contabilizzate in titolo II della spesa. In riferimento alle stesse si comunica che, da accordi intrapresi con l'UTC competente, il ruolo verrà approvato in corso d'anno al fine di ridurre al massimo i residui attivi. Alla data odierna tutto il residuo pari a € 208.495,89 risulta incassato. Inoltre, si comunica che a decorrere dal Rendiconto 2022 e quindi anche nell'esercizio corrente tale voce verrà valorizzata ai fini del calcolo del FCDE. Tale valutazione, in precedenza, non era stata effettuata"*.

In effetti, sul punto, pur riservandosi ogni approfondimento in sede di esame del rendiconto dell'esercizio 2022, anche al fine di avere un aggiornamento della partita in parola in relazione a quanto sostenuto dall'Ente in sede istruttoria, si è verificato che a rendiconto dell'esercizio 2022 il Comune, aumentando in maniera consistente il fondo in parola (che da euro 131.059,34 nell'esercizio 2021 passa ad euro 204.647,13), ha adeguatamente sterilizzato la voce in questione (prevedendo per questa voce un FCDE di euro 82.477,90).

Sul punto, pertanto, la Sezione, anche in considerazione della circostanza che la criticità sopra rilevata risulta superata già a partire dal rendiconto dell'esercizio 2022, raccomanda, comunque, al Comune, per il futuro, di applicare correttamente i principi contabili in materia di quantificazione del FCDE, tenendo sempre presente la necessità della predisposizione di un bilancio di previsione e gestionale che quantifichi correttamente tale fondo così da non fornire copertura a spese con entrate poco attendibili e con bassa possibilità di realizzo e incasso.

2. La predisposizione del questionario sul rendiconto dell'esercizio 2021

Dall'esame del questionario sul rendiconto dell'esercizio 2021, inserito in Con.Te ed analizzato in sede istruttoria, sono emerse diverse anomalie e difformità nella compilazione delle Sezioni II (Risultati della gestione finanziari), III (Indebitamento e strumenti di finanza derivata) e IV (Organismi partecipati) dello stesso, anche rispetto al resto della documentazione prodotta in relazione al rendiconto in esame (ad es. in tema di fondi Covid-2019, come, peraltro, già emerso nel precedente punto, o con riguardo al prospetto relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2020 nel bilancio 2021 o per quanto concerne la tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento o, ancora, con

riferimento ai prospetti dimostrativi della conciliazione debiti/crediti con gli organismi partecipati).

Nell'ambito del riscontro all'istruttoria il Comune di Dronero e il Revisore dei conti hanno provveduto al rinvio della documentazione richiesta con la correzione delle parti del questionario che erano state segnalate come non coerenti.

In particolare, il Comune, in riferimento ai dati del questionario di cui alla Sezione II - Dati contabili "evoluzione del risultato di amministrazione" e alla Sezione III in relazione alla tabella sull'indebitamento, ha provveduto a ritrasmettere gli stessi riveduti e corretti; specificatamente al calcolo dello stock del debito, è stata ritrasmessa dall'Ente la tabella corretta specificando che la quota capitale pagata nel 2021 per rimborso prestiti ammonta ad euro 174.183,39, mentre la rimanente parte del dato Siope risulta essere la quota capitale dell'anticipazione di liquidità (anche se non vi è perfetta concordanza per effetto di alcuni scostamenti nel programma di gestione dei mutui). Inoltre, il Comune ha precisato che è stato eseguito il controllo di tutti i 27 PdA caricati nella gestione mutui al fine di avere la perfetta concordanza tra previsione di bilancio, rate caricate e rate pagate (sono stati trasmessi dall'Ente, a titolo documentale, i pagamenti effettuati nel 2021 sulle rate sia dei mutui che dell'anticipazione di liquidità).

Il Collegio prende atto dell'azione congiunta del Comune e del Revisore dei conti nella correzione e messa a punto delle parti del questionario non coerenti; tuttavia, non può che raccomandare, per il futuro, una maggiore attenzione nella compilazione del questionario, anche al fine di agevolare i controlli della Sezione scrivente.

3. L'Indice di Tempestività dei Pagamenti

In considerazione della circostanza che l'Indice di Tempestività dei Pagamenti registrato per l'esercizio 2021 è di 36 giorni, quindi non in linea rispetto alla normativa di riferimento, in sede istruttoria si è richiesto all'Ente di indicare le azioni poste in essere e/o programmate al fine di ricondurre tale valore a conformità.

Il Comune ha fornito i seguenti elementi di conoscenza: *"Infine per quanto attiene alla tempestività dei pagamenti si evidenzia il trend del tempo medio dei pagamenti dell'ultimo quadriennio: anno 2019 giorni 51, anno 2020 giorni 48, anno 2021 giorni 36, anno 2022 giorni 31. Negli esercizi 2021, 2022 e 2023 è stato stanziato il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali, come prescritto dalla vigente normativa. Si potrà notare l'evoluzione positiva della tempistica tesa a consentire di rientrare nella tempistica di legge nel 2023: per il raggiungimento di tale risultato si è reso necessario potenziare il personale, monitorare le tempistiche di liquidazione da parte di ciascun ufficio e soprattutto avere le disponibilità liquide necessarie. Tutti questi elementi sono stati acquisiti e, come detto, nel corso dei 2023 il risultato sarà raggiunto".*

In argomento, il Collegio evidenzia che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 66 del 2014 con la modifica apportata all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013. Quest'ultima norma, infatti, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento.

Con successivo D.P.C.M. del 22 settembre 2014 sono state definite le modalità di elaborazione e di pubblicazione dell'indicatore *de quo* ed è stato specificato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato *"come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento"*.

In seguito, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito istruzioni operative mediante le circolari n. 3/2015 e n. 22/2015, precisando che *"devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura"*. L'indicatore di tempestività di pagamento, pertanto, è riferito ed è calcolato sulla totalità delle fatture che risultano pagate dall'Ente nel periodo di riferimento, siano esse fatture relative all'esercizio in corso o fatture relative ad esercizi precedenti.

In merito, occorre evidenziare che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e da tale obbligo di legge consegue la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.

Infine, in materia va evidenziato che la legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: *"l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti"* è *"calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente"* (comma 859, lettera b) e *"i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare"* (comma 861)".

In argomento si dà atto che il Comune di Dronero ha costituito il Fondo garanzia debiti commerciali nell'ambito del risultato di amministrazione del rendiconto in esame per l'importo di euro 82.452,93.

Rilevato quanto sopra, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sull'importanza del rispetto della tempestività dei suindicati pagamenti ed evidenzia come la violazione dei termini di pagamento, da una parte, comporta per il Comune il dovere di individuare e soprattutto ad attuare misure in grado di garantire il rispetto degli stessi, dall'altra, consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora.

Pertanto, preso atto di quanto dichiarato dall'Ente, il Collegio accerta per l'esercizio 2021 la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti è pari a 36 giorni, ed invita il medesimo a proseguire nell'adozione di ogni misura in grado di garantire il rispetto dei termini di pagamento.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità e irregolarità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle già menzionate indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'Ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, con riguardo all'esame della relazione al rendiconto dell'esercizio 2021

ACCERTA

1. l'integrale recupero del disavanzo nell'ambito del piano di rientro triennale 2021-2023 ex art. 188 TUEL, come riapprovato dall'ultima deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 25/11/2021, in quanto il risultato di amministrazione "disponibile" al 31/12/2021 risulta essere tornato in positivo per euro 3.310,30;
2. la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti per l'anno 2021 è pari a 36 giorni.

DISPONE

1. che, ai fini della verifica dell'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente, il Comune provveda a trasmettere alla Sezione, entro il termine di dieci giorni dall'approvazione del rendiconto 2022, la delibera consiliare corredata dai prospetti contabili e da tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa, procedendo inoltre all'immediato inserimento dei dati relativi al suddetto rendiconto nella BDAP.

INVITA

il Comune di Dronero

1. a procedere attraverso apposita interlocuzione con il Ministero competente ai fini della corretta qualificazione giuridica del contributo di euro 216.456,00, quale trasferimento erariale ricevuto ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 73/2021, rubricato "*Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli Enti Locali*", dando notizia dell'esito di tale interlocuzione a questa Sezione;
2. a procedere comunque, fino all'esito dell'interlocuzione di cui al punto precedente, all'accantonamento dell'importo in questione nel risultato di amministrazione, già a partire dal risultato di amministrazione a rendiconto dell'esercizio 2022;
3. ad applicare correttamente i principi contabili in materia di quantificazione del FCDE, tenendo sempre presente la necessità della predisposizione di un bilancio di previsione e gestionale che quantifichi correttamente tale fondo così da non fornire copertura a spese con entrate poco attendibili e con bassa possibilità di realizzo e incasso;
4. a proseguire nell'adozione di ogni misura in grado di garantire il rispetto dei termini di pagamento;
5. a proseguire nelle azioni avviate al fine della ricostruzione di una contabilità ordinata, attendibile e veritiera, in modo da adempiere compiutamente agli obblighi di trasparenza e a consentire a questa Sezione di svolgere il mandato istituzionale assegnato dalla legge;
6. il Comune di Dronero e l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune ad una maggiore attenzione nella compilazione del questionario, anche al fine di agevolare i controlli della Sezione scrivente;
7. l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune a fornire il massimo supporto all'Ente con riguardo alla realizzazione degli adempimenti previsti in capo al Comune nell'ambito della presente deliberazione.

DISPONE, altresì,

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Dronero;
- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nella Camera di consiglio del giorno del 31 maggio 2023.

Il Relatore
Dott.ssa Laura Alesiani

Il Presidente
Dott. Claudio Chiarenza

Depositato in Segreteria il **5 giugno 2023**
Il Funzionario Preposto
Margherita Ragonese